

Öä: q } ^ ^ } d a ^ e d } [ { a A } & q A  
& [ i a q a ^ } d A ^ | ^ A a f i { ^ A  
A i | d a A W C C C i i A A U A  
A a a M i B E D C F i A  
A | a e • A C O S E E E G

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale	autonomielocali@certregione.fvg.it elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it tel + 39 0432 555541 fax + 39 0432 555525, 0432 555406 I – 33100 Udine, via Sabbadini 31

**Circolare n. 08/EL/R/C**

A lista d'inoltro

Udine, 15 marzo 2018

**TRASMISSIONE VIA P.E.C. ED E-MAIL**

**oggetto: Elezioni regionali e comunali 2018. Disciplina della propaganda elettorale.**

## **PREMESSA**

In vista delle prossime elezioni regionali e comunali, fissate per domenica 29 aprile 2018 (con eventuale turno di ballottaggio per i Comuni di Sacile e Udine per domenica 13 maggio 2018), si forniscono indicazioni in ordine alla disciplina della propaganda elettorale.

Per comodità di lettura, gli argomenti trattati sono stati così suddivisi:

1. *Riferimenti normativi e documentazione utile in materia di propaganda elettorale*
2. *Propaganda mediante affissioni*
3. *Individuazione e assegnazione degli spazi di propaganda elettorale*
4. *Propaganda a carattere fisso e propaganda mobile – comitati elettorali e postazioni temporanee o mobili*
5. *Lancio o getto di volantini*
6. *Riunioni di propaganda elettorale*
7. *Propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quello di votazione – c.d. "silenzio elettorale"*
8. *Sanzioni*
9. *Disponibilità dei locali comunali per partiti e movimenti*
10. *Agevolazioni fiscali e soppressione delle agevolazioni postali*

### **1. Riferimenti normativi e documentazione utile in materia di propaganda elettorale**

La legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 "Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale" ha introdotto (articoli da 71 a 76 e articolo 89, comma 2) una compiuta disciplina della propaganda elettorale. La legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali", all'articolo 77, comma 1, rinvia, in materia di propaganda elettorale, alle norme contenute nella legge regionale 28/2007.

Ciò comporta, per citare le norme di maggior rilievo:

- l'eliminazione della propaganda indiretta;
- la disciplina delle postazioni temporanee o mobili (c.d. gazebo);
- l'attribuzione al comune nel cui territorio sono commesse eventuali violazioni alla disciplina regionale, della competenza all'accertamento, notificazione e irrogazione delle sanzioni amministrative;

- la competenza alla ripartizione degli spazi elettorali in capo al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

In materia di propaganda elettorale, è utile fare riferimento anche al **Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 6 marzo 2014**, "*Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale*". Nel provvedimento vengono illustrati i principali casi nei quali i partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori di singoli candidati possono utilizzare dati personali per iniziative di propaganda.

Si richiama l'attenzione degli operatori anche sulla normativa in materia di *par condicio* (legge 22 febbraio 2000, n. 28), in quanto la stessa vieta, già a partire dal **45° giorno** antecedente il voto (**15 marzo 2018**), la propaganda a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva che non sia rispettosa della *par condicio* stessa. Si rimanda alle indicazioni fornite dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (sito web: [www.corecomfvg.it](http://www.corecomfvg.it)).

Si ricorda, infine, che la legge 13 ottobre 2010, n. 175, ha introdotto disposizioni concernenti il divieto di svolgere propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

## **2. Propaganda mediante affissioni**

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale gli stampati, i giornali murali od altri manifesti di propaganda, finalizzati, direttamente o indirettamente, a determinare la scelta elettorale (articolo 71, comma 1, della legge regionale 28/2007). Inoltre, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge regionale 28/2007, si considerano manifesti di propaganda elettorale anche quelli che contengono esclusivamente avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

**A decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi da venerdì 30 marzo 2018, l'affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale può essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune.**

Pertanto, dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi da venerdì 30 marzo 2018, sono vietate:

- a) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni a pagamento;
- b) l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico;
- c) l'apposizione di qualsiasi scritta o raffigurazione di propaganda elettorale in luoghi visibili al pubblico.

**In deroga a tale divieto, sono invece consentite le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate, nonché l'affissione di manifesti ed altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali** (articolo 71, comma 3, della legge regionale 28/2007).

Occorre ricordare infine che, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, della legge regionale 28/2007, tutti gli stampati di propaganda elettorale, nonché le pubblicazioni a mezzo scritti, stampa, fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica o altro mezzo di divulgazione devono indicare il nome del **committente responsabile**. La violazione di tale prescrizione è punita, ai sensi del successivo articolo 76, comma 1, lett. e), della legge regionale 28/2007, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 2.000,00.

### 3. Individuazione e assegnazione degli spazi di propaganda elettorale

Per quanto riguarda **l'individuazione degli spazi** per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale, la Giunta comunale, entro il 30° giorno antecedente la votazione (venerdì 30 marzo 2018), individua gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali, all'affissione dei manifesti elettorali.

Ai sensi dell'articolo 72, comma 2, della l.r. 28/2007 il numero degli spazi per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione, dovrà essere il seguente:

- a) da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- b) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- c) da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
- d) da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;
- e) oltre 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50.

La disciplina regionale prevede che, nell'individuazione degli spazi, sia garantito in ogni centro abitato con più di 150 abitanti almeno uno spazio di propaganda elettorale. I manifesti di propaganda devono inoltre essere chiaramente visibili dai cittadini. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o il riquadro, il tabellone o il riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini.

Per quanto riguarda **l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale**, il Responsabile dell'Ufficio elettorale provvederà a delimitare e ripartire gli spazi entro due giorni dal ricevimento delle comunicazioni relative alle candidature ammesse.

Per quanto riguarda le **elezioni regionali**, le operazioni di sorteggio per l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Regione ed alle liste circoscrizionali devono aver luogo entro il 30° giorno antecedente quello della votazione (articolo 21, comma 3, della legge regionale 28/2007); una volta concluse queste operazioni, lo scrivente Servizio provvederà a comunicare ai comuni l'ordine delle candidature determinato dal sorteggio.

Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, della legge regionale 28/2007, nei due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle candidature ammesse, **il Responsabile dell'Ufficio elettorale delimita ed assegna gli spazi di propaganda elettorale, ripartendoli in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle liste circoscrizionali ammesse.**

Per quanto riguarda le **elezioni comunali**, le operazioni di sorteggio per l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Sindaco ed alle liste perverrà dalla competente Commissione elettorale circondariale, non appena compiute le operazioni di sorteggio. **Gli spazi andranno poi ripartiti dal Responsabile dell'Ufficio elettorale in un numero di sezioni corrispondente rispettivamente a quello dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste ammesse** (articolo 73, comma 1, della legge regionale 28/2007 e articolo 77, comma 2, della legge regionale 19/2013).

Si fa presente sin da ora che, in virtù della tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali, introdotta dall'articolo 129 del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), nel caso di presentazione di ricorsi la tempistica evidenziata potrebbe subire un differimento.

Le sezioni, della misura di metri due di altezza per metri uno di base, saranno assegnate a ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione e a ciascuna lista circoscrizionale (articolo 73 della legge regionale 28/2007) e a ciascun candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista. Le sezioni assegnate alle liste seguono immediatamente la sezione assegnata al candidato Presidente o Sindaco cui sono collegate.

#### **4. Propaganda a carattere fisso e propaganda mobile – comitati elettorali e postazioni temporanee o mobili**

L'articolo 74, comma 1, della legge regionale 28/2007, prescrive il divieto – a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi da venerdì 30 marzo 2018 – di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; da questo divieto sono escluse le insegne delle sedi dei partiti e dei comitati elettorali. Le insegne devono comunque limitarsi ad indicare a quale partito, lista o candidato fa riferimento la sede.

Lo stesso articolo vieta la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose. Pertanto, si deduce che deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Qualora la propaganda elettorale venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, essa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco (combinato disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge 130/1975 e dell'articolo 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei comitati elettorali, si ribadisce che la normativa regionale (articolo 71, comma 3, secondo periodo, della legge regionale 28/2007) consente l'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno.

Stante tale facoltà, si rappresenta l'opportunità, per consentire alle forze dell'ordine un agevole controllo in relazione a possibili episodi di affissioni abusive, che l'apertura dei comitati elettorali venga comunicata al Comune, specificando il partito o movimento politico, la lista o il candidato di riferimento, nonché l'indirizzo della sede degli stessi.

Con riferimento alle postazioni temporanee o mobili (c.d. gazebo), la normativa regionale (articolo 74, comma 3, della legge regionale 28/2007) ne consente l'allestimento per un più agevole esercizio della propaganda, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici. Su tali postazioni è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale.

#### **5. Lancio o getto di volantini**

Il medesimo articolo 74 della legge regionale 28/2007 vieta – sempre dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, ovvero da venerdì 30 marzo – il lancio (è da intendere lo sparpagliare confusamente dall'alto) e il getto (il buttar via in qualunque direzione) di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, ed in luogo aperto al pubblico, come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili. Scopo della norma è quello di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, in favore di altre più rispettose dell'elettore.

Dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che la distribuzione dei volantini stessi deve ritenersi ammessa.

#### **6. Riunioni di propaganda elettorale**

Altre forme tipiche della propaganda elettorale sono le riunioni elettorali ed i comizi.

Si rimanda, per tale aspetto, alle eventuali ulteriori indicazioni che verranno fornite dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo competenti.

Si ritiene comunque di ricordare che, ai sensi dell'articolo 7, della legge 130/1975, le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (18 giugno 1931, n. 773), ovvero per le quali non è previsto

l'obbligo di darne avviso al Questore almeno tre giorni prima, non possono aver luogo prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni. In ogni caso, i promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del comune per l'occupazione del suolo pubblico (vie o piazze). Si ricorda che è possibile occupare per manifestazioni e comizi un'area di 10 mq. senza pagare la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 67, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

## **7. Propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quello di votazione – c.d. “silenzio elettorale”**

Affinché nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione (da sabato 28 aprile a domenica 29 aprile) non siano turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge impone il c.d. silenzio elettorale (articolo 75, della legge regionale 28/2007).

Conseguentemente, sono vietati nel giorno antecedente ed in quello della votazione:

- a) la nuova affissione di manifesti o altri stampati di propaganda elettorale;
- b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Quindi, stante che a partire dalle ore 00.00 di sabato 28 aprile non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, si ricorda che la chiusura della campagna elettorale dovrà avvenire entro le ore 24.00 di venerdì 27 aprile 2018.

## **8. Sanzioni**

Le sanzioni amministrative applicabili alle diverse fattispecie di violazione delle norme in materia di propaganda elettorale sono disciplinate dall'articolo 76 della legge regionale 28/2007.

La novità più rilevante di cui tenere conto è che spetta al Comune, nel cui territorio è commessa la violazione, provvedere all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 28/2007. Al Comune spettano inoltre i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.

Per quanto concerne le singole fattispecie, si evidenzia che è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro chiunque:

- a) sottrae o distrugge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la diffusione;
- b) stacca, lacera o rende comunque illeggibili i manifesti o gli altri stampati già affissi negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
- c) non avendone titolo, affigge manifesti o altri stampati negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
- d) affigge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale;
- e) contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 71, 74 e 75 della legge regionale 28/2007 (vedasi, a titolo esemplificativo, il lancio e getto di volantini).

Tali sanzioni si applicano anche con riferimento ai manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

La sanzione amministrativa pecuniaria, invece, va da un minimo di 300,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro per chiunque affigge manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sezioni assegnate ad altri candidati o ad altre liste. Ai fini dell'applicazione della sanzione, le affissioni effettuate su più sezioni del medesimo spazio sono considerate

come un'unica violazione. Esulano invece dall'applicazione della sanzione le affissioni dei c.d. "manifesti giganti" che vanno a ricoprire le sezioni assegnate ad uno stesso candidato Presidente o Sindaco e alle liste che lo appoggiano; ciò in quanto i divieti normativi di cessione o scambio di spazi non si riferiscono a situazioni in cui c'è un accordo interno alla coalizione per l'affissione del manifesto gigante.

Con riguardo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, si rinvia alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile (articolo 76, comma 6, della legge regionale 28/2007).

## **9. Disponibilità dei locali comunali per partiti e movimenti**

Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (applicabile anche alle elezioni regionali in virtù del successivo articolo 20) e dell'articolo 79 della legge regionale 19/2013, i Comuni sono tenuti, già a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, a mettere a disposizione, in base alle proprie norme regolamentari e senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

La disponibilità dei locali è disposta dai Comuni in base alle proprie norme regolamentari e senza oneri per i Comuni stessi.

## **10. Agevolazioni fiscali e soppressione delle agevolazioni postali**

Nei 90 giorni antecedenti il voto è riconosciuta l'aliquota IVA agevolata del 4% per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati (articolo 18 della legge 515/1993).

Si ricorda infine che la legge 24 aprile 2014, n. 66 ha soppresso dal 1° giugno 2014 le tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale previste dall'articolo 17 della legge 515/1993.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Servizio  
dott.ssa Annamaria Pecile  
(sottoscritto con firma digitale)

### **Lista d'inoltrò**

Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni della Regione  
Partiti della Regione

e, p.c.:

Direzione generale – Ufficio stampa

Consiglio regionale

Co.re.com.

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:

Udine

Gorizia

Pordenone

Trieste

Ministero dell'interno - Direzione centrale dei Servizi elettorali